

# COMUNE DI SAN LORENZO

## 89069 Città Metropolitana di Reggio Calabria

P.I. 00283710804 - Tel. 0965/721395 fax 0965/721023

e-mail: [ufficiotecnico@comune.sanlorenzo.rc.it](mailto:ufficiotecnico@comune.sanlorenzo.rc.it) PEC: [tecnico.sanlorenzo@asmepec.it](mailto:tecnico.sanlorenzo@asmepec.it)

### (UFFICIO TECNICO - SETTORE DEMANIO)

Protocollo n. 5112 del 02/07/2020

ORDINANZA N. 04 del 02/07/2020

#### ORDINANZA BALNEARE ANNO 2020

#### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO - SETTORE DEMANIO

- Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22-7-1975, n. 382";
- Visto il D. Lgs. 31 marzo 1998, n° 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59";
- Vista la L.R. 21 dicembre 2005, n° 17 "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo";
- Visto il Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14.07.07 (suppl. straordinario n. 3 al n. 12 del 30.06.07) in base al quale i Comuni emettono l'ordinanza balneare riferita all'anno in corso per quanto riguarda gli aspetti propri dell'attività turistico-ricreativa;
- Visto il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30.03.1942 n. 327, per come modificato dalla Legge 26.02.2012 n. 25;
- Visto il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con DPR 15 febbraio 1952 n. 328;
- Visto il D.lgs 18/08/2000 n. 267 e ss. mm.ii.;
- Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto comma 6/bis, e dell'art. 4;
- Visto il decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020, ed il successivo decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020, sempre inerenti le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Visti i recenti DPCM emanati in tema di emergenza epidemiologica e, da ultimo, il DPCM 11 giugno 2020, art. I recante "misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", comma 1, lett. mm e nn.;
- Visto il documento approvato nella Conferenza delle Regioni e Province Autonome del 16 maggio c.a. rep. n. 20/81/CR01/COV19 recante "Nuovo Coronavirus SARS-CoV-2 - Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" allegato al DPCM 17 maggio 2020, con la quale vengono forniti idonei

indirizzi atti a prevenire o ridurre il rischio di contagio nei settori di riferimento o in ambiti analoghi (che forma parte integrante della presente Ordinanza);

- *Vista l'ordinanza Presidente Regione Calabria n. 51 del 13 giugno 2020 recante Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica Disposizioni riguardanti la riapertura nel territorio regionale, delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative e disposizioni riguardanti l'attività di screening per SARS-CoV-2;*

## ORDINA

### ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente ordinanza disciplina l'utilizzo e la fruizione delle aree demaniali marittime per gli aspetti legati alla balneazione ed alle attività turistico- ricreative che si svolgono durante la stagione balneare lungo il litorale costiero del Comune di San Lorenzo.
2. Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza marittima della balneazione, della navigazione da diporto e delle attività connesse sono disciplinati con ordinanza della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera Reggio Calabria.

### ARTICOLO 2 – DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE

1. La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 31 ottobre.
2. Le strutture balneari devono garantire, nell'arco della stagione balneare come sopra definita, la propria attività per almeno quattro mesi consecutivi e comprensivi dei mesi di luglio ed agosto.

### ARTICOLO 3 – PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE DESTINATE ALLA LIBERA BALNEAZIONE

1. Nelle spiagge del Comune di San Lorenzo destinate alla libera balneazione è vietato:
  - lasciare unità navali in sosta, ad eccezione della sosta occasionale e temporanea di natanti a remi di tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò e simili qualora ciò non comporti nocimento o fastidio alle attività balneari. Per la sosta delle piccole unità navali sono state individuate apposite aree nel vigente Piano Comunale di Spiaggia (visibile sul sito istituzionale dell'Ente [www.comune.sanlorenzo.rc.it](http://www.comune.sanlorenzo.rc.it));
  - occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ogni tipo di struttura o attrezzatura nonché unità navali di qualsiasi genere, la fascia di 5 metri lineari dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza;
  - transitare, parcheggiare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia e al soccorso. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia negli spostamenti;
  - praticare attività/giochi che possano costituire pericolo nonché arrecare danni o molestie ai bagnanti, turbativa alla quiete pubblica o nocimento all'igiene dei luoghi;
  - tenere radio o altro apparecchio di diffusione sonora a volume tale da arrecare disturbo alla quiete pubblica;
  - accendere fuochi;
  - distendere reti;
  - gettare anche in mare o lasciare rifiuti di qualsiasi genere;
  - condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e/o guinzaglio, ad eccezione dei cani guida per i non vedenti e dei cani brevettati da salvataggio al guinzaglio. Da tale divieto potranno essere escluse le aree del territorio costiero individuate e indicate al successivo art. 4);

- introdurre ed usare anche all'interno delle cabine degli stabilimenti balneari bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando dei Vigili del Fuoco;
  - esercitare attività commerciali anche in forma itinerante, attività pubblicitaria, attività promozionali, svolgere manifestazioni sportive e/o ricreative o spettacoli pirotecnici senza il possesso delle autorizzazioni dei competenti Uffici comunali nonché degli ulteriori permessi prescritti per legge.
2. Nelle spiagge del Comune di San Lorenzo destinate alla libera balneazione, è inoltre obbligatorio per il periodo di emergenza sanitaria COVID-19, l'applicazione delle misure di contrasto alla diffusione del virus contenute nel DPCM 17/5/2020 e nelle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive del 16/5/2020 e nell'Allegato A all'ordinanza Presidente Regione Calabria n. 51 del 13 giugno 2020. Nell'uso in sicurezza delle spiagge dedicate alla pratica della libera balneazione, è quindi di fondamentale importanza l'adeguata informazione, la responsabilizzazione individuale da parte degli avventori delle spiagge e l'adozione da parte degli stessi di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione, quali:
- a) il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone (ad eccezione degli appartenenti allo stesso nucleo familiare o dei soggetti che in ogni caso condividano gli ambienti per i pernottamenti) e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.
  - b) Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo);
  - c) Garantire tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, una distanza di almeno 1,5 m;
  - d) Il divieto di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.
  - e) Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beachvolley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.
3. Le aree destinate alla libera balneazione sono individuate nel vigente Piano Comunale di Spiaggia, visionabile sul sito istituzionale dell'Ente [www.comune.sanlorenzo.rc.it](http://www.comune.sanlorenzo.rc.it)

#### **ART. 4 – SPIAGGE ANIMAL FRIENDLY**

1. Sono individuate, per la stagione balneare 2020, le seguenti n. 2 spiagge destinate alla libera balneazione “animal friendly”, con accesso aperto ai cani/gatti in proprietà:
- in località Arcina - foglio di mappa n. 62 (vedi planimetria – allegato A)
  - in località Spino Santo – Lungomare - foglio di mappa n. 63 (vedi planimetria – allegato B)
- su tali aree, è ammesso l'accesso agli animali d'affezione (cani/gatti) alle seguenti condizioni:
- possono accedere alla spiaggia esclusivamente gli animale d'affezione regolarmente iscritti all'anagrafe canina/felina, muniti di collare con targhetta identificativa in cui siano riportati i dati del proprietario;

- i cani/gatti possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante le zone sopra indicate sotto il controllo e la responsabilità del proprietario/detentore;
- i proprietari/detentori devono essere muniti del libretto sanitario rilasciato dal veterinario sul quale sono registrate tutte le vaccinazioni effettuate dal cane/gatto;
- i proprietari/detentori hanno l'obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 e di avere sempre con sé la museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale pericolo, in conformità a quanto previsto nell'ordinanza 3 marzo 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali;
- i proprietari/detentori devono provvedere a rimuovere immediatamente qualunque deiezione degli animali con strumentazione idonea (palette e sacchetti) alla pulizia dei luoghi ed alla rimozione dei residui organici, con l'obbligo di depositarli nei cassonetti adibiti alla raccolta di rifiuti solidi urbani;
- i proprietari/detentori dei cani/gatti sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sica civilmente che penalmente, di eventuali danni a cose, persone o animali provocati dal cane stesso.

#### **ART. 5 – DISCIPLINA DELLE STRUTTURE BALNEARI**

##### **DISPOSIZIONI COMMERCIALI**

1. Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 08.00 alle ore 20.00. Lo svolgimento di attività accessorie oltre l'orario di apertura alla balneazione è ammesso nei limiti e secondo le disposizioni in materia di orari di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Ogni struttura deve essere provvista di apposita concessione demaniale marittima, di licenza di esercizio e di autorizzazione sanitaria, rilasciati a cura delle autorità competenti.
3. È fatto obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico nel luogo di prestazione dei servizi un cartello (in almeno due lingue) contenente il prezzo comprensivo di iva dei servizi medesimi, conformemente a quanto previsto dalla L. 25/08/91 n° 284 ed al decreto Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16/10/1991.
4. A cura dei concessionari devono essere individuati all'interno delle aree in concessione, localizzati e segnalati con apposita cartellonistica (mt. 1,00 x 0,50) con indicazione "INGRESSO SPIAGGIA LIBERA" specifici varchi di larghezza non inferiore a mt. 1,50 al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area in concessione, anche al fine della balneazione.

##### **SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELL'AREA IN CONCESSIONE**

5. L'installazione della struttura balneare deve essere eseguita in conformità con il progetto autorizzato dai competenti Uffici comunali.
6. Le aree in concessione possono essere recintate secondo quanto previsto in progetto. In ogni caso, al fine di garantire il libero transito e per ragioni di sicurezza, le recinzioni perpendicolari alla battigia devono avere un'altezza inferiore ai 1,50 metri lineari e si devono interrompere ad una distanza di 5 metri lineari dalla battigia. In tale fascia di 5 metri dalla battigia, per una lunghezza pari al fronte mare dell'area in concessione, è vietata la presenza di ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ogni tipo di struttura o attrezzatura nonché unità navali di qualsiasi genere, fatti salvi i mezzi di soccorso.
7. Il concessionario deve assicurare la perfetta manutenzione e pulizia dell'area in concessione fino alla battigia ed anche nello specchio d'acqua immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta devono essere raccolti in idonei contenitori e smaltiti secondo la normativa vigente in materia.

8. Per la corrente stagione balneare e sino alla cessazione dell'emergenza sanitaria, COVID-19, è inoltre obbligatoria l'applicazione delle misure di contrasto alla diffusione del virus contenute nel DPCM 11/6/2020 e nelle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive del 16/5/2020 e nell'ordinanza Presidente Regione Calabria n. 51 del 13 giugno 2020. Ferma restando la distanza minima di mt. 1 fra gli utenti e/o fruitori delle spiagge, (ad eccezione degli appartenenti allo stesso nucleo familiare o dei soggetti che in ogni caso condividano gli ambienti per i pernottamenti), il numero degli ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da garantire il distanziamento sociale sancito dai Decreti normativi nazionali in materia sanitaria, nonché dalle Ordinanze Regionali, comunque legati all'emergenza epidemiologica da COVID-19; inoltre, il posizionamento degli stessi ombrelloni dovrà garantire la circolazione dei bagnanti e non essere da intralcio alla medesima. In particolare, per la corrente stagione balneare e sino alla cessazione dell'emergenza sanitaria in corso, è necessario rispettare le seguenti misure:
- a) Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare;
  - b) Rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto;
  - c) Privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg;
  - d) Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura  $> 37,5$  °C;
  - e) Dotare la postazione dedicata alla cassa di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione;
  - f) Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita;
  - g) Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo);
  - h) Garantire tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, una distanza di almeno 1,5 m;
  - i) Garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto;
  - j) Garantire per le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni, sedie tavoli, etc. la disinfezione ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata;
  - k) Divieto di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti;
  - l) Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.
9. E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano funzionali alle attività di balneazione, con esclusione di eventuali locali di servizio.

10. È vietato l'uso di sapone e shampoo qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico.

#### VISITABILITÀ DEGLI IMPIANTI, ACCESSO AL MARE

11. I concessionari devono garantire la visitabilità degli impianti e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili e con difficoltà motorie, ai sensi della L. n° 104/92. Nelle aree in concessione devono essere predisposti, in particolare, appositi percorsi mobili da posizionare sulle spiagge sia parallelamente alla battigia - al fine di garantire l'accesso al mare che normalmente alla battigia - al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree stesse - anche se detti percorsi non sono riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine, detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe alle aree in concessione, previa semplice comunicazione al Comune di San Lorenzo - Servizio Demanio Marittimo" all'indirizzo pec: [tecnico.sanlorenzo@asmepec.it](mailto:tecnico.sanlorenzo@asmepec.it), allegando relazione tecnica della tipologia dell'opera amovibile e planimetria dei percorsi a firma di un tecnico abilitato e dovranno, comunque, essere rimossi al termine della stagione balneare.

#### ACCESSO ANIMALI DOMESTICI

12. Per la stagione balneare 2020 i titolari degli stabilimenti balneari del Comune di San Lorenzo possono consentire, nelle spiagge in concessione, l'accesso ai cani/gatti in proprietà nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. Apporre apposita segnaletica all'ingresso dello stabilimento indicante la possibilità di accesso ai cani/gatti;
- b. Delimitare, segnalare ed attrezzare una zona di spiaggia destinata ai cani/gatti, garantendo adeguata copertura dei raggi solari, distanza minima tra un cane/gatto e l'altro per la libertà di movimento e l'assenza di interferenze;
- c. Assicurare adeguata pulizia dell'arenile

13. I proprietari dei cani/gatti condotti all'interno degli stabilimenti che ne ammettono l'accesso hanno l'obbligo:

- a. Di esibire al titolare dello stabilimento il libretto sanitario rilasciato dal veterinario sul quale sono registrate tutte le vaccinazioni effettuate dal cane;
- b. Rimuovere qualunque deiezione degli animali con strumentazione idonea (palette e sacchetti) alla pulizia dei luoghi ed alla rimozione dei residui organici, con l'obbligo di depositarli nei cassonetti adibiti alla raccolta di rifiuti indifferenziati;
- c. Utilizzare il guinzaglio e la museruola secondo le prescrizioni contenute nell'ordinanza 3 marzo 2009 del Ministero della Salute e delle Politiche Sociali.

#### USO DELLE PISCINE

14. Le piscine devono essere dotate di regolamento interno, esposto ben visibile all'ingresso dell'impianto, che disciplina il rapporto gestori - utenti in riferimento agli aspetti di educazione sanitaria, comportamentali e di igiene personale che contribuiscono ad assicurare e mantenere idonee le condizioni dell'impianto natatorio (obbligo di doccia e pediluvio prima di bagnarsi, orari di accesso alla piscina, ecc.).

15. Sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno ad essa deve vigilare l'assistente bagnanti, abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente. La presenza di assistenti a bordo vasca - in numero proporzionato alle caratteristiche delle vasche ed al numero di bagnanti - deve essere assicurata in modo continuativo durante tutto l'orario di funzionamento della piscina. Nel caso in cui la vigilanza per brevi e non ricorrenti periodi non possa venire garantita i

frequentatori devono essere opportunamente informati con le modalità previste nel regolamento di gestione della piscina.

16. Per i requisiti igienico-ambientali delle piscine riguardanti le caratteristiche delle acque utilizzate, le sostanze impiegate per il loro trattamento ed i punti di prelievo nonché per ogni altro aspetto non disciplinato dalla presente ordinanza, deve essere fatto riferimento ai contenuti dell'Accordo Stato-Regioni -PP.AA. del 16/01/03 approvato dalla Conferenza dei Presidenti nella seduta del 16/12/04.
17. Nell'uso in sicurezza delle piscine comprese negli stabilimenti balneari, è inoltre obbligatorio per il periodo di emergenza sanitaria COVID-19; l'applicazione delle misure di contrasto alla diffusione del virus contenute nel DPCM 17/5/2020 e nelle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive del 16/5/2020 e nell'ordinanza Presidente Regione Calabria n. 43 del 17 maggio 2020;

#### **SERVIZI DI SALVATAGGIO E SOCCORSO**

18. Negli stabilimenti balneari l'organizzazione del servizio di salvataggio e delle misure volte a garantire la sicurezza della balneazione e delle attività connesse è disciplinata da apposita ordinanza della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera Reggio Calabria.

#### **RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DELL'ORDINANZA**

19. I concessionari di strutture/stabilimenti balneari devono accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente ordinanza attraverso un'attività di autoverifica, da effettuarsi seguendo la **check-list** allegata alla presente ordinanza, che deve essere compilata all'inizio dell'attività e custodita presso le medesime strutture, per essere esibita alle autorità preposte al controllo, provvedendo ad informare immediatamente la Capitaneria di Porto di Reggio Calabria e il Comune di San Lorenzo "Servizio Demanio Marittimo" delle eventuali problematiche nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse.

#### **ART. 6 – VIOLAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**


1. Qualsiasi attività di intrattenimento, balneazione, ludica e/o turistico-ricreativa venga svolta sulle aree demaniali marittime per la stagione corrente, deve essere adottata con specifico riferimento alle recenti norme, decreti, ordinanze e regolamenti aventi a tema la prevenzione ed il contenimento della emergenza epidemiologica da COVID-2019.
2. La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune, sul sito internet [www.comune.sanlorenzo.rc.it](http://www.comune.sanlorenzo.rc.it) ;
3. La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di strutture balneari in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
4. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti ai sensi di legge.

San Lorenzo li 02.07.2019


#### **IL RESPONSABILE**

**F.to Ing. Marco Antonio SERGI**

*(originale firmato e custodito agli atti, ex art. 3 D.Lgs 12.02.1993 n. 39)*



Spiaggia Animal Friendly -  
Località Arcina  
Ordinanza n. 04/2020



Spiaggia Animal  
Friendly - Maritur -  
Ordinanza 4/2020

## ORDINANZA BALNEARE ANNO 2020 N. 04 DEL 02/07/2020

## DEL COMUNE DI SAN LORENZO

## Check-list autoverifica (art. 4 comma 12)

1	Possesso della concessione demaniale marittima (art. 4 comma 2)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
2	Possesso della licenza di esercizio (art. 4 comma 2)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
3	Possesso dell'autorizzazione sanitaria (art. 4 comma 2)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
4	Esposizione cartello (in almeno due lingue) contenente il prezzo comprensivo di iva dei servizi (art. 4 comma 3)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
5	Recinzioni perpendicolari la linea di costa con altezza inferiore a m. 1,5 e che si interrompono ad una distanza di metri lineari 5 dalla battigia (art. 4 comma 5)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
6	Possesso di idonei contenitori per la raccolta dei materiali di risulta (art. 4 comma 6)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
7	OVE PREVISTO L'ACCESSO AI CANI/GATTI Esposizione segnaletica indicante la possibilità di accesso ai cani/gatti (art. 5 comma 12)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
8	OVE PREVISTO L'ACCESSO AI CANI/GATTI Zona destinata ai cani/gatti delimitata e attrezzata (art. 5 comma 12)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
9	OVE PREVISTO L'USO DI PISCINA Esposizione regolamento interno per l'uso della piscina (Art. 5 comma 14)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
10	OVE PREVISTO L'USO DI PISCINA Assistente bagnanti (art. 4 comma 12)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
11	Esposizione dell'ordinanza balneare in luogo ben visibile (art. 5 comma 2)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

Concessione demaniale marittima n° _____ rilasciata in data ____/____/____ da _____ Autorizzazione ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione n° _____ rilasciata in data ____/____/____ gestione _____ Licenza di esercizio n° _____ rilasciata in data ____/____/____ dal Comune di San Lorenzo Autorizzazione sanitaria n° _____ rilasciata in data ____/____/____ da _____ Data ____/____/____ Firma _____
---

LA PRESENTE CHECK-LIST, DA ESIBIRE ALLE AUTORITÀ PREPOSTE AL CONTROLLO, È OBBLIGATORIA E NON È, IN OGNI CASO, ESAUSTIVA DELL'APPLICAZIONE DI TUTTE LE DISPOSIZIONI IN VIGORE MA RAPPRESENTA, UNICAMENTE, UN AUSILIO PER IL CONCESSIONARIO SULLA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ AD ALCUNE PRESCRIZIONI NORMATIVE.